



POLICY DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Versione 12.0 del 16/03/2018

Aggiornata dal CDA nella seduta del 19/03/2018

Approvato in prima istanza dal C.E. in data 6/03/2008

**INDICE**

PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	3
1. CATEGORIE DI CLIENTELA	5
1.1 Clientela professionale	5
1.1.1 Clienti professionali di diritto	5
1.1.2 Clienti professionali su richiesta	6
1.1.3 Clienti professionali pubblici	6
1.1.4 Clienti professionali pubblici su richiesta e procedura per il riconoscimento	6
1.2 Controparti Qualificate	7
1.2.1 Controparti qualificate ai sensi dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF	7
1.2.2 Rinvio al paragrafo 4	7
1.3 Clienti al dettaglio	8
2 LIVELLI DI PROTEZIONE RICONOSCIUTI	8
2.1 Tutele applicabili ai clienti al dettaglio	8
Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. "best execution").	8
Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori specifiche informazioni circa:	8
a) conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari	8
b) situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite e	8
c) obiettivi di investimento della clientela, inclusa la propria tolleranza al rischio	8
Le informazioni di cui alla sola lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il cliente, mentre l'insieme delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) serve per valutare l'adeguatezza delle operazioni consigliate o effettuate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli.	8
2.2 Tutele applicabili ai clienti professionali	8
2.3 Tutele applicabili alle controparti classificate	8
3 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	9
4 CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA	9
4.1 Upgrading da cliente al dettaglio a cliente professionale non di diritto (su richiesta)	9
4.1.1 Procedura per la modifica della categoria di classificazione	10
4.2 Upgrading da cliente professionale (di diritto) a controparte qualificata	10
4.3 Downgrading da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio e Downgrading da cliente professionale a cliente al dettaglio	10
4.3.1 Variazione della classificazione su iniziativa della Banca	11
5 SINTESI DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE AZIENDALI	11
5.1 Classificazione statica e dinamica	11
5.2 Conservazione della documentazione e verifica del mantenimento dei requisiti	11
6 REVISIONE DELLA POLICY AZIENDALE DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	12

PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il presente documento¹ stabilisce la “Policy” della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. in materia di classificazione della clientela nei confronti della quale la Banca presta attività o servizi di investimento, ivi compresi quelli accessori, in base a quanto previsto dalla normativa MiFID.

Per normativa MiFID s’intende il seguente complesso di norme, in vigore dal 3 gennaio 2018:

- la Direttiva 2014/65/UE (cd. Mifid II)
- il Regolamento (UE) 600/2014 (cd. MiFIR)
- la Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione europea
- i Regolamenti delegati della Commissione europea pubblicati sulla GUUE del 31 marzo 2017

recepite in Italia nel decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico della Finanza – TUF) con dlgs. del 3 agosto 2017 n. 129.. Consob ha approvato, il 15 febbraio 2018 con delibera n. 20307 , il nuovo Regolamento Intermediari che è entrato in vigore il 20 febbraio 2018

Sotto il profilo della classificazione della clientela rilevano in particolar modo la Direttiva 2014/65/UE (allegato II “Clienti professionali ai fini della presente Direttiva”) ed il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che, nel confermare la ripartizione della clientela di MiFID I, avendo la crisi finanziaria messo in evidenza i limiti della capacità dei clienti non al dettaglio di valutare il rischio dei loro investimenti, hanno inteso estendere alcune tutele previste per la clientela al dettaglio anche alla clientela professionale e alle controparti qualificate, calibrando così meglio i requisiti applicabili alle diverse categorie di clienti.

Scopo primario della MiFID è intensificare la competizione tra i diversi fornitori di servizi finanziari, migliorare la trasparenza del mercato, così come rafforzare la protezione verso il cliente.

In questo senso è previsto che le misure destinate a proteggere gli investitori siano adeguate alla specificità di ciascuna categoria di investitore espressamente indicata dalla normativa.

In particolare, la MiFID richiede di classificare la clientela in tre distinte categorie: “Clientela professionale”, “Controparte Qualificata” e “Clientela al dettaglio” e si basano su presunzioni ex normativa o su apposite valutazioni della Banca in materia di:

- conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari
- situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite e
- obiettivi di investimento della clientela, inclusa la propria tolleranza al rischio.

La classificazione assegnata comporta, tra i vari aspetti, una diversa tutela per quanto attiene alle informazioni che devono essere fornite al cliente, nonché una diversa modalità di esecuzione degli ordini impartiti dal cliente.

Ne consegue che la “Clientela al dettaglio” beneficerà del livello maggiore di informazione; la “Clientela professionale”, beneficerà solo parzialmente di detto livello di informazione; alla “Controparte Qualificata” verrà riconosciuto il livello più basso di protezione, e quindi di informazione in funzione della maggiore esperienza, competenza e conoscenza in materia di servizi di investimento.

E’ previsto che tutti i clienti siano informati, su un supporto duraturo, riguardo alla loro classificazione in una delle tre categorie predette, nonché sul diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione e sulle eventuali limitazioni alla “protezione” che ne deriverebbero.

Obiettivo del presente documento è quindi quello di definire la politica di classificazione della clientela adottata dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. (di seguito “Banca”) con riferimento alla



prestazione dei servizi di investimento, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria.

Il presente documento, pertanto, prevede:

- la descrizione dei criteri per la classificazione statica della clientela attuale e potenziale, ovvero l'indicazione delle scelte operate dalla Banca per l'inquadramento iniziale al fine di modulare, a seconda della categoria di appartenenza, il livello di protezione (rispettivamente massimo, intermedio o minimo) e le regole di condotta nei confronti dei clienti;
- la classificazione dinamica, ovvero l'indicazione dei criteri adottati dalla Banca per consentire le possibili variazioni sulla classificazione inizialmente attribuita.

La Policy definisce le funzioni e le responsabilità attribuite alle unità organizzative aziendali per la gestione corrente della classificazione della clientela.

1. CATEGORIE DI CLIENTELA

Secondo la disciplina rilevante per “cliente” si intende ogni persona fisica o giuridica alla quale la Banca presta servizi di investimento e/o servizi accessori.

La normativa comunitaria di primo e secondo livello, nonché la corrispondente normativa nazionale, individua tre categorie di clienti, assegnando a ciascuna di esse diversi livelli di protezione. L'inquadramento della clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva (*classificazione statica*). In sede di apertura di un rapporto con un cliente, la banca provvede ad inquadrare lo stesso applicando i criteri di classificazione automatica previsti dal legislatore, attribuendogli pertanto una determinata categoria di appartenenza.

Vengono di seguito riportate le caratteristiche delle tre categorie.

1.1 Clientela professionale

Sono intesi quali Clienti professionali i Clienti che possiedono le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi assunti.

La categoria dei Clienti professionali prevede l'esistenza della sottocategoria dei Clienti professionali di diritto (privati e pubblici) e della sottocategoria dei Clienti professionali su richiesta (privati e pubblici).

La clientela professionale viene distinta in:

1.1.1 Clienti professionali di diritto

Sono considerati clienti professionali di diritto i soggetti di cui al sotto riportato elenco:

- a) soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) enti creditizi;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) altri investitori istituzionali;
 - i) singoli membri di una borsa.
- b) imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - fatturato netto di almeno 40.000.000 Euro;
 - fondi propri di almeno 2.000.000 Euro;
 - totale a bilancio di almeno 20.000.000 Euro;
- c) investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;
- d) i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le Banche Centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca Mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe.

1.1.2 Clienti professionali su richiesta

E' previsto che soggetti diversi da quelli classificati come professionali di diritto possano essere trattati come professionali qualora ne facciano espressa richiesta scritta.

Tale possibilità è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume (cfr. successivo paragrafo 4.1).

1.1.3 Clienti professionali pubblici

In base all'art. 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236 ("Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"), sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:

- a) il Governo della Repubblica;
- b) la Banca d'Italia.

La Banca informa il cliente professionale pubblico, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso è considerato di diritto un cliente professionale e che sarà trattato come tale, a meno che l'intermediario e il cliente convengano diversamente. La Banca inoltre informa il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

I clienti professionali pubblici possono richiedere alla Banca un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare un livello più elevato di protezione.

Il cliente professionale pubblico può richiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto con la Banca che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

1.1.4 Clienti professionali pubblici su richiesta e procedura per il riconoscimento

Possono richiedere alla Banca di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i soggetti richiedenti, la Banca può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

¹ I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni e i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

I clienti professionali pubblici su richiesta possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- aa) i clienti devono comunicare per iscritto alla Banca di essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o tipo di operazione o di prodotto;
- bb) alla comunicazione di cui sopra è allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
- cc) la Banca avverte i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- dd) i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

Prima di accettare la richiesta di rinuncia alle norme di protezione dell'investitore, la Banca adotta le misure idonee ad accertare che il cliente che richiede di essere considerato cliente professionale soddisfa i requisiti indicati.

La Banca rilascia al cliente specifica attestazione dalla quale risulta che la stessa ha valutato i requisiti ed ha accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente professionale.

I soggetti che possono richiedere di essere trattati come clienti professionali, informano l'intermediario delle eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro classificazione; in ogni caso, la Banca adotta provvedimenti appropriati se constatata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali.

1.2 Controparti Qualificate

1.2.1 Controparti qualificate ai sensi dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF

Sono controparti qualificate i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e di seguito elencati:

- 1) le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori¹, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB")², le società di cui all'articolo 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;;
- 3) le categorie corrispondenti a quelle del numero 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In aggiunta alle categorie esplicitamente previste all'art.30 paragrafo 2, della Direttiva 2014/65/UE, è possibile riconoscere come controparte qualificata, conformemente all'art.30, paragrafo 3, della stessa Direttiva, un organismo che rientra in una categoria di clienti da considerarsi clienti professionali conformemente all'allegato II, sezione 1, punti 1, 2 e 3 della stessa Direttiva.

1.2.2 Rinvio al paragrafo 4

Prima di poter trattare i clienti indicati al paragrafo 1.1.1 lettere a) e b) come controparti qualificate, la Banca deve ottenere dagli stessi conferma esplicita dell'accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla minore tutela del cliente. Allo scopo la Banca tratta:

¹ Per "gestore" si intende: la SGR, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF (cfr. articolo 1, comma 1, lettera q-bis).

- a) i clienti indicati al paragrafo 1.1.1 lettere a) e b) quali clienti professionali anche rispetto alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini;
- b) l'eventuale richiesta da parte di tali clienti di ricevere il trattamento riservato alle controparti qualificate come richiesta di *upgrading* (v. oltre, paragrafo 4.2).

La classificazione come Controparte Qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un cliente al dettaglio.

Tale richiesta è comunque soggetta al consenso della Banca (v. oltre, paragrafo 4.3).

1.3 Clienti al dettaglio

Un cliente al dettaglio è un soggetto che non sia cliente professionale o controparte qualificata. Poiché possiede minore esperienza e competenza in materia di investimenti, necessita del livello di protezione più elevato sia nella fase precontrattuale sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

2 LIVELLI DI PROTEZIONE RICONOSCIUTI

2.1 Tutele applicabili ai clienti al dettaglio

Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. "best execution").

Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori specifiche informazioni circa:

- a) conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari
- b) situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite e
- c) obiettivi di investimento della clientela, inclusa la propria tolleranza al rischio.

Le informazioni di cui alla sola lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il cliente, mentre l'insieme delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) serve per valutare l'adeguatezza delle operazioni consigliate o effettuate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli.

2.2 Tutele applicabili ai clienti professionali

In virtù della classificazione del cliente come professionale, la Banca, ai fini della valutazione di appropriatezza, può presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.

Inoltre, la Banca, quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini della valutazione di adeguatezza del consiglio o della gestione. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto, la Banca può inoltre presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

2.3 Tutele applicabili alle controparti classificate

La classificazione del Cliente come Controparte Qualificata comporta la disapplicazione della quasi totalità delle disposizioni relative agli obblighi di condotta previsti in capo agli intermediari e si prevede un'applicazione limitata delle disposizioni in tema di: i) informazioni precontrattuali; ii) rendicontazione.

In particolare la Banca non è tenuta ad osservare gli obblighi di best execution, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all'appropriatezza dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e le regole sulla gestione degli ordini. Inoltre, la Banca potrebbe concordare un'applicazione limitata degli obblighi informativi ex ante ed ex post aventi ad oggetto i costi e gli oneri.

3 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Ad ogni cliente la Banca provvede ad attribuire la classificazione, dandone informazione allo stesso, per iscritto della categoria di appartenenza e del diritto a richiedere una diversa classificazione e gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della propria tutela.

La classificazione, nel caso di nuovo cliente, come Controparte Qualificata o Cliente professionale di diritto dovrà essere opportunamente validata dall'Area Finanza di Gruppo, ad esclusione della clientela che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettera a).

4 CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA

La Banca riconosce il diritto dei clienti di richiedere una diversa classificazione sia verso categorie che prevedono maggiori livelli di tutela (ad esempio da cliente professionale a cliente al dettaglio), sia verso minori forme di tutela (ad esempio da cliente al dettaglio a cliente professionale).

L'eventuale variazione sarà comunicata al cliente su supporto duraturo unitamente alle informazioni sulle variazioni dei livelli di tutela associati.

Di seguito sono formalizzate le possibili variazioni di categoria consentite dalla normativa e le modalità operative di gestione in caso di richiesta di diversa classificazione, sia da parte del cliente che su iniziativa della Banca stessa. La Direttiva comunitaria consente sia passaggi di categoria che aumentano il livello di protezione e di tutela dell'investitore (downgrading), sia variazioni che riducono il livello di informativa e di tutela (upgrading).

In sintesi la Banca consente le seguenti variazioni di classificazione:

Classificazione statica	Classificazione Dinamica	Passaggio di categoria
Da clientela retail	A clientela professionale	<i>Upgrading</i>
Da cliente professionale (di diritto)	A controparte qualificata	<i>Upgrading</i>
Da controparte qualificata	A clientela professionale	<i>Downgrading</i>
Da cliente professionale	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>
Da controparte qualificata	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>

La Banca nel pieno rispetto della normativa nazionale, non consente il passaggio da Cliente al dettaglio a Controparte Qualificata o da Cliente professionale non "di diritto" a Controparte qualificata.

4.1 Upgrading da cliente al dettaglio a cliente professionale non di diritto (su richiesta)

La Banca può classificare come **Cliente professionale su richiesta** i clienti, diversi dai clienti professionali di diritto, rinunciando ad alcune delle protezioni previste dalla normativa e qualora ne facciano espressa richiesta scritta.

Tale possibilità è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Nel corso della predetta valutazione devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- 2) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- 3) il cliente dimostra di lavorare o di aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo al punto 3 rispetto alla persona fisica autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o, per quanto riguarda i requisiti quantitativi (punti 1 e 2), rispetto alla persona giuridica medesima.

4.1.1 Procedura per la modifica della categoria di classificazione

I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- a) i clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- b) l'intermediario deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta, trasparente e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- c) i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni. Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati in precedenza.

La Banca espletata la procedura sopra riportata, si riserva comunque il diritto di accettare o meno la richiesta del cliente di ottenere la qualifica di cliente professionale (e la conseguente riduzione della protezione offerta) dandone motivata comunicazione scritta al cliente.

In caso di accettazione della richiesta del cliente di passaggio alla categoria dei clienti professionali, sarà comunque onere di questo ultimo di informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare tale classificazione.

La Banca effettuerà comunque controlli periodici, con cadenza almeno annuale, atti a verificare la sussistenza dei punti 1) e 2) prendendo appropriati provvedimenti, che potranno anche comportare la perdita dello status di cliente professionale, nel caso tali requisiti non fossero più rispettati.

Il processo di valutazione dei requisiti è in capo all'Area Finanza che di concerto con la Direzione adotterà la decisione.

4.2 Upgrading da cliente professionale (di diritto) a controparte qualificata

Su espressa richiesta dei clienti indicati al precedente paragrafo 1.1.1 lettere a) e b), la classificazione degli stessi può essere modificata da cliente professionale di diritto a controparte qualificata.

4.3 Downgrading da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio e Downgrading da cliente professionale a cliente al dettaglio

I clienti classificati come controparti qualificate hanno la facoltà di chiedere alla Banca di essere classificati nella categoria dei clienti professionali ovvero in quella dei clienti al dettaglio (v. sopra, paragrafo 1.2.2).

Tale richiesta è tuttavia soggetta alla preventiva accettazione da parte della Banca.

Il motivo per cui nei rapporti tra intermediari autorizzati e controparti qualificate non si applicano una serie di regole di condotta è rappresentato dalla presunzione che il livello di esperienza, competenza e conoscenze dei soggetti coinvolti sia tale da comprendere i rischi inerenti qualsiasi servizio/operazione, nonché dalla considerazione che le controparti siano finanziariamente in grado di sopportare i rischi compatibili con gli specifici obiettivi d'investimento prefissati.

Ciononostante, la classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singolo servizio o operazione transitante su apposito rapporto, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio.

La stessa considerazione vale per i clienti professionali, i quali nell'ipotesi in cui ritengano di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderino un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come clienti al dettaglio.

Tale maggior livello di protezione può essere richiesto sia direttamente dal cliente, sia su iniziativa della Banca. La Banca, pur riservandosi la facoltà di rifiutare la richiesta di una diversa classificazione, è orientata ad accettare tutte le istanze che attribuiscono ai clienti maggior livello di tutela, previo accordo scritto tra le parti.

4.3.1 Variazione della classificazione su iniziativa della Banca

La Banca può variare la classificazione della clientela verso categorie che assicurino una maggiore tutela dei clienti dandone comunicazione scritta agli stessi.

5 SINTESI DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA' DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE AZIENDALI

5.1 Classificazione statica e dinamica

In sede di classificazione statica, è competente ad effettuare la classificazione della clientela il Responsabile Area Finanza, in collaborazione con le varie zone, e l'Area Risorse e Sistemi di Gruppo, mediante ausilio dell'Ufficio Organizzazione e I.T..

Nel caso di nuovo cliente, è competente ad effettuare la classificazione della clientela limitatamente alla categoria Cliente al dettaglio l'addetto di Filiale con supervisione del Responsabile di filiale.

La classificazione, nel caso di nuovo cliente, come Controparte qualificata o Cliente professionale di diritto dovrà essere opportunamente validata dall'Area Finanza.

In sede di classificazione dinamica, sono competenti per l'accoglimento dell'istanza e del procedimento previsto al par. 4.1.1 gli addetti di filiale. Mentre la valutazione e l'esito della riclassificazione della clientela compete all'Area Finanza.

5.2 Conservazione della documentazione e verifica del mantenimento dei requisiti

La banca è in grado di giustificare in qualsiasi momento che le informazioni fornite, i consigli/raccomandazioni dati o i prodotti e servizi proposti sono aderenti alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria inclusa la capacità di sostenere le perdite e più in generale ai bisogni e agli obiettivi di investimento della clientela. Il sistema informatico pertanto "traccia" ed "archivia" ogni operazione o in generale ogni relazione intrattenuta con il cliente.

Alla clientela è stata inoltrata la seguente documentazione archiviata in procedura documentale e resterà disponibile per le future ricerche:

Clienti al Dettaglio

- Comunicazione inerente la classificazione
- Modalità per la richiesta di variazione della classificazione assegnata
- Strategia di Trasmissione degli ordini

Clienti Professionali

- Comunicazione inerente la classificazione
- Modalità per la richiesta di variazione della classificazione assegnata
- Strategia di Trasmissione degli ordini
- Modulo per l'accettazione della classificazione da restituire firmato

La Documentazione relativa alla variazione della classificazione della clientela è stata archiviata presso l'Ufficio Tesoreria Integrata di Gruppo fino all'anno 2012 in forma cartacea, dal 2013 è stata attivata la procedura di archiviazione ottica (DN), per la quale la documentazione è inoltrata ad un servizio

esterno (service) per la “scansione” ottica e l’archiviazione. Tutta la documentazione trattata viene archiviata per cliente ed è resa disponibile alle Filiali su specifica richiesta.

6 REVISIONE DELLA POLICY AZIENDALE DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

L'Area Finanza di Gruppo procede, con cadenza almeno annuale, ad aggiornare le previsioni contenute nella presente Policy.

Acquisita la valutazione di conformità della Funzione Compliance, il testo aggiornato del documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e, successivamente, delle altre Banche del Gruppo.